



Comune di Rimini	Dipartimento Servizi di Comunità U.O. Sostegno all'Abitare e all'Inclusione sociale	Via M. d' Azeglio, 13 - 47921 Rimini tel. 0541 704721 - 2 fax 0541 704703 www.comune.rimini.it ufficiocasa@comune.rimini.it dipartimento2@pec.comune.rimini c.f.-p.iva 00304260409
------------------	--	--

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI
RESIDENTI NEL COMUNE DI RIMINI AFFITTUARI DI ALLOGGI E IN
CONDIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE NEL PAGAMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2022**

Il presente avviso determina i criteri e le modalità di concessione di contributi economici del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli residenti nel Comune di Rimini.

1) REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda di contributo coloro che, al momento della presentazione della stessa, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Residenza nel Comune di Rimini;
- b) possesso di cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- c) essere intestatari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, di unità immobiliare ad uso abitativo di proprietà privata (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9) o di unità immobiliare ad uso abitativo di proprietà comunale, compresi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, situata nel Comune di Rimini nella quale risiedono da almeno un anno;
- d) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o di un provvedimento esecutivo di rilascio per morosità. Possono accedere al beneficio anche:
 - gli assegnatari di alloggio di proprietà comunale destinatari di un provvedimento di ricorso per sfratto e decreto ingiuntivo ex art. 32 del Regio Decreto 28/04/1938 n. 1165, in corso di notifica ,
 - i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% che li ha portati a maturare una morosità nel pagamento del canone di locazione, fermi restando gli altri requisiti di accesso al beneficio.

- e) non essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, sito nella Provincia di Rimini (il requisito è relativo a tutto il nucleo familiare);
- f) non essere beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019 convertito dalla Legge n. 26/2019.
- g) avere un valore I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00.

2) SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

Sono esclusi i cittadini che nel medesimo anno abbiano beneficiato del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione oppure per l'emergenza abitativa (derivanti da fondi concessi dalle deliberazioni regionali n. 817/2012, n. 1790/2013, n. 2221/2015, n. 2365/2019, n. 1815/2019, n. 602/2020, 1776/2020, D G R 2031/2020, D G R 722/2021 e D G R 1653/2021);

3) CONDIZIONI DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

perdita del lavoro per licenziamento;

accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale;

mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Le situazioni sopra descritte devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura.

Nel caso di soggetti non ancora destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto la riduzione del reddito deve essere dovuta all'emergenza Covid-19 e deve essere superiore al 25%. Può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021 e 2020.

4) FINALITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo erogabile, nei limiti fissati al successivo punto 6, è finalizzato a consentire la stipula di un nuovo contratto di locazione oppure al ristoro della morosità pregressa mantenendo il contratto in essere oppure a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

In particolare, il contributo potrà essere utilizzato per:

La copertura totale o parziale della morosità pregressa;

Il versamento del deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione;

Il pagamento del canone di locazione relativo al nuovo contratto;

5) CRITERIO PREFERENZIALE

Per l'assegnazione dei contributi, in caso di scarsa disponibilità delle risorse, saranno utilizzati i seguenti criteri preferenziali, tra di loro cumulabili, attribuendo a ciascuno valore 1:

- Presenza nel nucleo di persone con disabilità non inferiore al 74%
- Presenza nel nucleo di persone anziane ultra 70enni
- Presenza nel nucleo di minori
- Presenza nel nucleo di persone in carico ai Servizi Socio Assistenziali comunali e A.S.L. per l'attuazione di un progetto di assistenza individuale.

In caso di parità farà fede l'ordine di arrivo della domanda ed in subordine verrà data priorità al richiedente più anziano di età.

6) TIPOLOGIA E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

A) Contributo in caso di procedimenti di sfratto non ancora convalidati o in caso di procedimento di sfratto non ancora avviato.

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole e in pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto, per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida o la citazione in tribunale per sfratto, potrà richiedere un contributo fino a un massimo di € 8.000,00 utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario e a cessare la materia del contendere come segue:

- nel caso di presenza di citazione in giudizio tramite l'estinzione del giudizio e il mantenimento del contratto in essere, a condizione che il contratto stesso abbia una durata residua di almeno due anni.
- nel caso di procedimento di sfratto non ancora cominciato tramite dichiarazione del proprietario che attesti l'avvenuta copertura della morosità pregressa con l'impegno a non intraprendere azioni legali nei 6 mesi successivi all'erogazione del contributo.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l'intervenuto accordo tra le parti;

B) Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato – misure per il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, con fissazione del termine per il rilascio, ma non ancora eseguito, potrà richiedere un contributo ai fini del ristoro del proprietario dell'alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Il contributo verrà erogato al proprietario, in presenza di accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione, a parziale estinzione dei crediti, in misura pari al numero di mensilità oggetto del differimento maggiorato del 20%, fino a un massimo di 6.000,00;

C) Contributo per pagamento del deposito cauzionale in caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione sul medesimo alloggio oggetto dello sfratto o altra soluzione abitativa reperita nel mercato privato della locazione.

Pagamento del deposito cauzionale (max n. 3 mensilità) per assicurare il versamento di un deposito cauzionale a fronte della stipula un nuovo contratto di locazione. Il contributo, a fronte della presentazione della bozza di un nuovo contratto sottoscritto dalle parti, verrà erogato a favore dell'inquilino (conduttore);

D) Contributo in caso di sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato sul medesimo alloggio oggetto dello sfratto o altra soluzione abitativa reperita nel mercato privato della locazione

Assicurare il versamento di un massimo di n. 12 mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00 a fronte della presentazione del nuovo contratto sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Il contributo sarà erogato in tre rate quadrimestrali a favore dell'inquilino dell'alloggio (conduttore).

L'importo massimo di contributo concedibile di cui ai precedenti punti c) e d) non potrà superare il valore di euro 12.000,00.

7) MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Rimini una volta accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione al contributo:

- nei casi di cui ai punti A) e B) art. 6 del presente Avviso pubblico, a fronte della presentazione della documentazione attestante il rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti, provvederà a disporre il mandato di pagamento del contributo concesso a favore del proprietario dell'alloggio (locatore);
- nel caso di cui al punto C) art. 6 del presente Avviso pubblico, a fronte della presentazione della bozza di un nuovo contratto sottoscritto dalle parti, provvederà a disporre il mandato di pagamento del contributo concesso a favore dell'inquilino (conduttore);
- nel caso di cui al punto D) art. 4 del presente Avviso pubblico, a fronte della presentazione del nuovo contratto sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, provvederà a disporre il pagamento del contributo in tre rate quadrimestrali a favore dell'inquilino dell'alloggio (conduttore).

8) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico deve essere compilata esclusivamente sulla modulistica predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente avviso, e fino al 31/12/2022.

I moduli di domanda sono scaricabili sul sito Internet del Comune di Rimini al seguente indirizzo: <https://www.comune.rimini.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/fondo-inquilini-morosi-incolpevoli>

La domanda può essere inviata:

- a mezzo raccomandata A/R o recapitata mediante agenzia di recapito autorizzata esclusivamente all'indirizzo: Comune di Rimini – U.O- Sostegno all'Abitare e all'Inclusione sociale Via D'Azeglio, 13 - 47921 Rimini, in busta chiusa contenente la documentazione richiesta dal bando;
- inoltrata alla casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo: dipartimento2@pec.comune.rimini.it specificando nell'oggetto: "Domanda di accesso al contributo morosità incolpevole" corredata della documentazione richiesta;

Il Comune di Rimini è esonerato dalle responsabilità per eventuali ritardi/disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né è responsabile per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

L'U.O. Sostegno all'Abitare e all'Inclusione sociale è a disposizione per informazioni e chiarimenti sulla compilazione delle domande al numero 0541/704721 nei seguenti orari:

il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30;

il mercoledì dalle 8,30 alle 10,30

il martedì anche nel pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Alla domanda di partecipazione ai bandi devono essere obbligatoriamente allegati:

fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido di colui che sottoscrive la domanda (es. carta d'identità, patente, passaporto etc);

per il richiedente non cittadino UE copia del titolo di soggiorno valido;

documenti comprovanti lo stato di inquilino moroso incolpevole;

copia del contratto di locazione regolarmente registrato oggetto del provvedimento di rilascio;

copia del nuovo contratto di locazione regolarmente registrato (solo se richiesto dalla casistica del contributo);

dichiarazione del proprietario dell'alloggio e fotocopia non autenticata del documento d'identità valido (solo se richiesto dalla casistica del contributo);

ogni altra certificazione e documentazione che si ritenga utile a comprovare la sussistenza delle condizioni dichiarate in domanda;

9) CONTROLLI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica sul possesso dei requisiti previsti. In sede di istruttoria, il Comune, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 potrà richiedere il rilascio di dichiarazioni, la loro rettifica in caso di istanze erranee o incomplete, potrà esperire accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Il Comune di Rimini potrà altresì effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti anche tramite la Guardia di Finanza o presso gli Istituti di Credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli art. 4 – comma 2 – D.Lgs 109/98, così come modificato dal D.Lgs 130/2000 e art. 6 comma 3 – D.P.C.M. 221/99 e succ. modificazioni, nonché con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il Comune di Rimini comunicherà ai beneficiari l'avvenuta ammissione al contributo ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso. Eventuali osservazioni avverso tale provvedimento potranno essere presentate entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

10) **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**

- **Premessa –**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rimini, in qualità del "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali degli interessati.

- **Identità e i dati di contratto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Rimini con sede in Rimini, Piazza Cavour n. 24, cap. 47921.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Rimini, piazza Cavour n. 27, e-mail protocollogenerale@pec.comune.rimini.it

- **Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Comune di Rimini ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Studio Paci e C. srl (dpo@studiopacicsrl.it)

- **Responsabili del trattamento**

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamenti, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

- **Soggetti autorizzati al trattamento**

I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

- **Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di Rimini per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita di consenso.

- **Destinatari dei dati personali**

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l'esercizio dell'attività istituzionali.

- **Trasferimento dei dati personali a paesi extra UE**

I dati personali degli interessati non sono trasferibili al di fuori dell'Unione Europea.

- **Periodo di conservazione**

I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche in seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

- **I diritti**

Gli interessati hanno diritto:

1. Di accesso ai dati personali
2. Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
3. Di opporsi al trattamento
4. Di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

- **Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati degli interessati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istituzionale relativa al procedimento.

Dalla residenza municipale _____